

## REGOLAMENTO (CEE) N. 342/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell'Indonesia e della Thailandia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 6403 originari dell'Indonesia e della Thailandia il massimale individuale è fissato a 4 410 000 ECU; che in data 22 gennaio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia e della Thailandia hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Indonesia e della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 20 febbraio 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia e della Thailandia,

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0670	6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1993.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.